

## Nuovo Obbligo PEC Amministratore di Società

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo informarvi che con l'art. 1, comma 860, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) è stato esteso agli **amministratori di società** l'obbligo di indicare un *domicilio digitale* (PEC) nel Registro delle imprese, modificando l'art. 5, comma 1, D.L. 179/2012 e richiamando le disposizioni dell'art. 16, comma 6, D.L. 185/2008.

Il MIMIT, mediante **Nota n. 43836 del 12 marzo 2025**, ha fornito i chiarimenti operativi che si sintetizzano di seguito.

### Soggetti Obbligati:

Categoria	Inclusi	Esclusi
<b>Società</b>	- Società di persone (comprese le s.s. agricole) - Società di capitali - Società di mutuo soccorso - <i>Reti-soggetto</i> con fondo comune	- Società semplici non agricole - Consorzi e società consortili - Enti commerciali/non commerciali non societari - <i>Reti-oggetto</i>
<b>Amministratori</b>	Chiunque abbia potere gestorio formale, inclusi i <b>liquidatori</b> e gli <b>amministratori delegati</b> . In assenza di deleghe, l'obbligo grava su tutti i componenti del CdA.	Consiglieri senza deleghe

### Indirizzo PEC da comunicare

- Ogni amministratore deve indicare **un proprio indirizzo PEC personale**.
- È **vietato** utilizzare l'indirizzo PEC già iscritto dalla società.

- Un soggetto che amministra più società può indicare lo stesso domicilio digitale per tutte.
- Le società che avessero in precedenza comunicato PEC coincidente con quella dell'amministratore devono **rettificare** entro il 30 giugno 2025.

---

## Termini e modalità di adempimento

<b>Società costituite</b>	<b>Scadenza / momento dell'adempimento</b>
Prima del 1 gennaio 2025	Comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori entro il 30 giugno 2025.
Dal 1 gennaio 2025 in poi	Deposito della PEC dell'amministratore contestualmente alla prima iscrizione nel Registro delle imprese.
Nomina/rinnovo carica tra 1 gennaio e 30 giugno 2025	Comunicazione contestuale al deposito della nomina/rinnovo.

*Esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria:* il MIMIT conferma l'esonero previsto dall'art. 16, comma 6, D.L. 185/2008, applicabile anche alla comunicazione/variazione delle PEC degli amministratori.

---

## Conseguenze dell'omissione

- **Inibizione dell'iscrizione:** la CCIAA sospenderà la pratica e richiederà l'integrazione; la mancata risposta entro 30 giorni comporta il rigetto della domanda.
- **Sanzioni:** in assenza di disciplina specifica, si applica l'art. 2630 c.c. → sanzione da **€ 103 a € 1.032** per ciascun amministratore inadempiente (ridotta a un terzo se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza)

Per ulteriori chiarimenti il nostro Studio resta a vostra completa disposizione.

Cordiali saluti.